

## **STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE SALUS ODV"**

Il presente statuto é stato approvato dai soci nell'Assemblea del 14 giugno 2018 ed entra quindi in vigore da tale data.

### **Costituzione - Denominazione - Sede – Durata – iscrizione RUNTS**

**ART.1** - E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

#### **ASSOCIAZIONE SALUS ODV**

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di PISA e con durata illimitata.

L'ASSOCIAZIONE SALUS, nata a Pisa nel 1995, prosegue l'attività svolta dal gruppo di volontariato di Umanità Nuova con i malati di AIDS, non ha scopo di lucro persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

**ART.2** - L'associazione che si qualifica in base al codice del terzo settore come "organizzazione di volontariato" (odv) verrà iscritta al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore). Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

### **Principi, Finalità e attività**

**ART. 3** - L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati ( salvo il rimborso delle spese consentite dalle norme di legge specifiche), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, gli organi sociali (Consiglio Direttivo e, se nominato, Collegio Sindacale) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci; anche le cariche, all'interno dei suddetti organi sociali ( Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono elette dall'assemblea dei soci. Tutti gli associati possono essere eletti negli organi sociali; tutti i membri di organi sociali (ad eccezione del Collegio Sindacale) devono essere soci.

L'Associazione è aperta al contributo e alla collaborazione di persone di ogni convinzione, ideologia, o confessione che però ne condividano lo stile e gli scopi.

Scopo dell'Associazione è favorire l'affermarsi di una cultura dell'accoglienza, della solidarietà, della vita rivolgendo la propria attività di volontariato a persone svantaggiate, in disagio sociale e socio – sanitario, con particolare attenzione ai malati di AIDS, nella

consapevolezza che ogni persona che soffre rappresenta un dono prezioso per l'intera collettività.

L'Associazione configura il proprio operato come apporto di solidarietà, di comunione, di reciprocità, di condivisione di persone verso altre persone come contributo a garantire livelli di accoglienza, di inserimento sociale e tutela dei diritti delle persone svantaggiate, in disagio sociale e socio-sanitario.

L'Associazione intende promuovere anche un'azione di inserimento delle persone malate, con particolare riguardo ai malati di AIDS, nella realtà socio-economica, come parte integrante della società, riconoscendogli appieno la dignità di persona.

L'Associazione intende avere sempre un atteggiamento costruttivo con gli operatori e le strutture sanitarie, con le Istituzioni, con le associazioni, gli organismi e i singoli che operano nello stesso campo, al fine di integrare il proprio agire nella realtà esistente e contribuire a migliorarla con un atteggiamento partecipativo e propositivo.

L'Associazione si impegna in un'opera di sensibilizzazione ai problemi oggetto della propria attività con particolare riguardo ai problemi legati all' AIDS.

**ART. 4** – L'Associazione svolgerà le sue attività in attuazione dei principi sopra enunciati e nella consapevolezza che la persona che soffre rappresenta un dono prezioso per l'intera collettività. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività rientranti tra le attività di interesse generale elencate dall'articolo 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a. attività di sostegno ed assistenza verso persone in situazioni di grave disagio sociale e sanitario con particolare attenzione verso le persone sieropositive o malate di AIDS;
- b. attività che promuovano e favoriscano l'affermarsi di una cultura dell'accoglienza, della solidarietà della vita, rivolgendo la propria azione di volontariato a persone svantaggiate, con disagio sociale e/o sanitario; attività di prevenzione primaria, sia a livello sociale che sanitario: con particolare riguardo alla popolazione scolastica;
- c. attività (comprese quelle di informazione e formazione) nei campo dell'accoglienza degli immigrati, dell'inclusione sociale, dell'intercultura;
- d. attività di sostegno, di cura, di informazione, di formazione all'accoglienza e all'inclusione sociale e culturale di persone di Paesi terzi;
- e. attività nel campo dell'educazione alla mondialità e della promozione della legalità;
- f. attività volte a fornire aiuti, delle più varie specie, alle popolazioni dei Paesi terzi, sia a livello individuale che di comunità.
- g. Attività volte a fornire aiuti economici e/o sanitari in loco, favorire lo scambio di esperienze di cura fra Paesi occidentali e Paesi terzi in un'ottica di reciprocità.

In particolare, e a titolo esemplificativo, l'associazione attraverso i suoi volontari ed i suoi operatori si occuperà di:

1. Far visita a malati e persone svantaggiate o in situazioni di disagio sociale, sia in ospedale che al domicilio, che presso istituti o strutture, ricercando un rapporto di autentica amicizia, di comunione, di condivisione e di reciprocità, aiutando la persona e/o i familiari anche facendosi carico degli eventuali bisogni quotidiani e nel disbrigo di pratiche burocratiche.
2. Organizzare campagne di prevenzione per la promozione di corretti stili di vita rivolte sia alla popolazione locale che alle persone immigrate, che alle popolazioni dei Paesi terzi

3. Promuovere dibattiti, conferenze, corsi, studi, interventi nei mass-media e attività di comunicazione e divulgazione, ivi comprese le iniziative pubblicistiche nei settori di interesse dell'associazione sia sui mezzi di carta stampata che sul web.
4. Partecipazione ad attività in ambito internazionale, quali interventi a favore delle popolazioni svantaggiate dei Paesi terzi progettando e realizzando azioni sia con le Istituzioni preposte che con il supporto di privati.
5. Progettare e realizzare iniziative in collaborazione con istituzioni italiane, europee ed extraeuropee, con privati, senza escludere la collaborazione con Aziende profit e no-profit.
6. Effettuare ogni altra attività o iniziativa valida al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, sempre rimanendo nell'ambito delle attività elencate nelle lettere da a a g del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 5 del codice del terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, sempre nei limiti di quanto utile e necessario per il perseguimento degli scopi sociale e secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 5** – Per il proseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **Associati: numero - ammissione - diritti - obblighi - perdita della qualifica**

**ART. 6** – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità; sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita associativa. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

**ART.7** – I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto associativo sono i seguenti.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

**ART.8** - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Organi Sociali**

**ART. 9** – Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea;
- l’Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l’Organo di controllo (o Collegio Sindacale) (eventuale);

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; salvo quanto previsto dalla legge per i componenti dell’eventuale organo di controllo i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**ART.10** - Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 30 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione (che non potrà essere nello stesso giorno della prima) e l’ordine del giorno, che verrà affissa presso la sede dell’Associazione e spedita (anche a mezzo posta elettronica) almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (o rendiconto) di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta che se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina, nei casi in cui sia ritenuto necessario, all’interno dell’organo amministrativo, il Vice-presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- approva il bilancio (o rendiconto) di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART. 11** - L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio (o rendiconto) di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**ART.12** - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il

Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente (eventualmente nominato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART.13** - L'Organo di controllo (o Collegio Sindacale) potrà essere monocratico o collegiale (composto da 3 membri effettivi e due supplenti) a scelta dell'Assemblea nel momento della nomina; sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o volontariamente in tutti i casi in cui l'Assemblea dei soci ne ravvisi la necessità per un migliore funzionamento dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART.14** - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **Patrimonio Sociale – Utili – Risorse economiche**

**ART.15** - Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART.16** - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART.17** - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

### **Esercizio sociale e bilancio**

**ART. 18** – L'esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio (o rendiconto) di esercizio annuale e con decorrenze dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Bilancio (o rendiconto) dell'associazione sarà redatto nella forma prevista dalle normative vigenti a seconda della dimensione raggiunta.

In caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge, l'Associazione provvederà a redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale o a pubblicare sul proprio sito le informazioni richieste.

Il consiglio direttivo presenta annualmente ai soci, in sede di approvazione del bilancio del precedente esercizio, una previsione di massima per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

### **Libri associativi**

**ART.19** - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, nel caso in cui venga nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede dell'associazione, dandone preventivo avviso al Presidente almeno 5 giorni lavorativi prima di quello previsto per l'esame.

### **Volontari e lavoratori**

**ART. 20** - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART 21** - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale**

**ART. 22** – La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. La quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio residuo come sotto specificato. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i propri associati. Tale assemblea delibera con la maggioranza prevista per lo specifico caso dall'articolo 10 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more di piena operatività del suddetto Ufficio.

### **Norme Residuali**

**ART. 23** - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (codice del terzo settore) e s.m.i., dai relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, dal codice civile.